

## **TI\_GERICHTE 36.2000.7 vom 8. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2000.7](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.7)

FR: TI\_GERICHTE 36.2000.7 du 8 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 36.2000.7 del 8 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.7 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.7 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.11.2000 36.2000.7

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00007 mm /gm Lugano 8 novembre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will visto la petizione del 12 gennaio 2000 interposta da \_\_\_\_\_, rappr. da: avv. \_\_\_\_\_, contro \_\_\_\_\_, rappr. da: avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in materia di assicurazione contro le malattie letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 29 febbraio 2000 della parte convenuta; rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

" 1. La \_\_\_\_\_ si impegna a versare all'assicurato, signor \_\_\_\_\_, le prestazioni d'indennità giornaliera a seguito dell'incapacità lavorativa totale a causa di malattia per il periodo 15.10.99 - 31.12.99 . 2. A titolo di ripetibili viene versato al signor \_\_\_\_\_ un importo unico di CHF 1'000.-- . 3. Con l'adempimento degli obblighi risultanti dalla presente convenzione vengono indennizzate tutte le eventuali pretese o rivendicazioni (comprese spese legali, ripetibili ecc.) del signor \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ a seguito del caso di malattia iniziato il 18.8.99. Il pagamento dell'indennità giornaliera per il periodo menzionato alla cfr. 1 non comporta l'estinzione del contratto d'assicurazione tra le parti. 4. La \_\_\_\_\_ rinuncia risp. non fa valere nei confronti del signor \_\_\_\_\_ pretese inerenti i premi assicurativi fino al 31.12.99 . A partire da tale data l'obbligo al pagamento dei premi da parte dell'assicurato è subordinato al passaggio all'assicurazione individuale di \_\_\_\_\_. 5. Sulla base della presente convenzione viene richiesto al Tribunale delle Assicurazioni di Lugano lo stralcio dai ruoli della causa \_\_\_\_\_ (incarto n. \_\_\_\_\_)." (e meglio come alla transazione inviata in data 7 novembre 2000 al Tribunale dall'avv. \_\_\_\_\_); rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione; 2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato; 3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giovanna Roggero-Will

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.